

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

LXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	675
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo. (1147)	675
PRESIDENTE	675, 677, 678, 679
PETRILLI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	676, 678
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	676, 677, 678
COSTA, <i>relatore</i>	676, 677, 678, 679
CHIOSTERGI	676, 678, 679
CASTELLI AVOLIO	676
TUDISCO	677, 678
DE PALMA	677

La seduta comincia alle 9,30.

MARTINELLI, *Segretario*. Legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Tosi.

Seguito della discussione del disegno di legge: **Compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni, Consigli, Comitati, e Collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo. (1147).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo ».

Ricordo che questo disegno di legge è stato già esaminato nelle precedenti sedute del 30 marzo, 20 aprile e 28 aprile ed abbiamo già sentito in proposito la relazione dell'onorevole Costa.

Ad un certo momento si è posta una questione pregiudiziale da parte degli onorevoli Fanfani ed altri: se, cioè, convenisse aggiornare, in quanto alla misura, le disposizioni attuali, oppure se fosse più conveniente giungere ad una nuova sistemazione così come è prevista nel disegno di legge stesso.

A questo punto fu chiesto l'intervento del Ministro onorevole Petrilli perché esprimesse il suo pensiero in ordine a questo problema.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL' 11 MAGGIO 1950

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Ritengo che, qualunque sia il trattamento economico che sarà fatto ai dipendenti dello Stato, si pone sempre il problema della attribuzione di particolari indennità in relazione ad un lavoro straordinario che i singoli membri della categoria dei dipendenti dello Stato svolgono partecipando a commissioni, comitati o collegi; mi pare cioè che il problema resti sempre quello di remunerare un lavoro compiuto in eccedenza dai dipendenti dello Stato, in quanto siano chiamati a svolgere una attività aggiuntiva in seno alle commissioni stesse. Si tratta ora di vedere se sia più opportuno di lasciare le cose come sono, oppure di far luogo ad una nuova legge la quale disponga diversamente, ed in ogni caso aggiorni la misura di questi compensi, che sono diventati effettivamente troppo esigui.

Non sono contrario a questo disegno di legge, perché mi pare che aggiorni opportunamente e snellisca le disposizioni attualmente in vigore in questa materia. Circa la misura dei compensi relativi ai gettoni di presenza e le aggiunte proposte, la Commissione potrà esprimere il suo parere.

Certo è che queste Commissioni, collegi e comitati, funzionano con molta lentezza, e ciò deve soprattutto in conseguenza delle esigue retribuzioni concesse ai rispettivi membri. Penso piuttosto che i lavori di dette Commissioni non dovrebbero svolgersi durante le ore di ufficio, perché altrimenti si verrebbe a concedere una doppia retribuzione a questi funzionari, e tale considerazione mi sembra che sia da tener presente da parte della nostra Commissione.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi permetto di accentuare il carattere di urgenza che ha questo disegno di legge, perché effettivamente — come ha accennato molto opportunamente anche l'onorevole Ministro Petrilli — queste commissioni non funzionano: infatti, le 125 lire concesse ai membri delle commissioni stesse non bastano nemmeno a rimborsare la spesa di trasporto.

Quanto alla opportunità di osservare un orario che non sia quello di ufficio, è difficile che si possa arrivare a far funzionare le commissioni in ore serali. Piuttosto si tratterà di adeguare il compenso in proporzione.

COSTA, *Relatore*. Il disegno di legge contempla due questioni principali: anzitutto quella delle commissioni di studio o di inchiesta, l'altra delle commissioni giudicatrici di concorsi.

Alle commissioni della prima specie si provvede con il gettone di presenza; per le

altre si provvede con una somma fissa in relazione a ciascun candidato.

Nei riguardi del primo argomento il disegno di legge stabilisce degli aumenti nei gettoni di presenza che, rispetto a quelli in vigore, sono notevoli, e sono determinati in una misura che si discosta da un altro provvedimento legislativo, quello 15 marzo 1950, n. 143, il quale ha stabilito un determinato aggiornamento dei gettoni di presenza.

Quindi, mi ritengo in dovere di proporre che il testo governativo del disegno di legge, all'articolo 1 (che fissa questi gettoni in una misura superiore) sia emendato nel senso di non andare al di là di certi aumenti; e ciò lo preciserò allorché si tratterà di passare all'esame degli articoli. Per la prima categoria di commissioni si potrebbe risolvere opportunamente il problema estendendo l'articolo primo della citata legge 15 marzo 1950, n. 143, a questa legge; e per la seconda categoria applicando il testo unico vigente per la istruzione elementare, adeguando i valori di ciascun caso contemplato, alla svalutazione monetaria successivamente avvenuta.

CHIOSTERGI. La proposta di lasciare la possibilità di risolvere in un secondo momento tutto il problema inerente a questa materia, mi sembra che sia la più accettabile.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Non sono contrario alla estensione di un principio, già sancito in una legge dello Stato, a queste commissioni, come pure all'altro principio dell'adeguamento di misure e compensi che erano già stati istituiti nel testo unico sulla istruzione elementare. Faccio però presente che vi sono commissioni — come per esempio quelle riguardanti i concorsi universitari — i cui membri debbono prestare una applicazione particolare, e non credo che in tal caso le remunerazioni possano essere identiche alle commissioni di altra natura.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda le commissioni di particolare importanza a cui si è fatto cenno, non manterrei questo capoverso dell'articolo primo, ma trasporterei la citata particolare norma laddove adegueremo la legge del 1928.

CASTELLI AVOLIO. Per quanto riguarda le caratteristiche proprie delle commissioni per i concorsi universitari, bisogna tener presente che, praticamente, allorché si riuniscono, queste commissioni debbono soltanto presentare le conclusioni di indagini e ricerche già eseguite. Poi ci sono anche altre commissioni esaminatrici, come per esempio quelle

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL' 11 MAGGIO 1950

per i concorsi a referendario al Consiglio di Stato — per cui si è stabilito un compenso forfetario — inoltre vi sono commissioni nell'ambito dell'avvocatura dello Stato, ecc.

Anch'io sono d'accordo, comunque, che se si desse al Consiglio di Stato la facoltà di maggiorare eventualmente queste indennità, a seconda della particolare importanza delle commissioni, in pratica avverrebbe che si generalizzerebbe la caratteristica di « particolare importanza » delle commissioni stesse, il che darebbe indubbiamente la stura ad eccessi nei riguardi dei relativi compensi.

In sostanza si tratta di procedere ad un adeguamento, lasciando però le cose così come sono adesso, giacché anche per le commissioni di studio, una volta che si mantenga il principio della diaria (sia pure aumentata), non si soddisferebbero le esigenze di fare in modo di premiare il lavoro di queste commissioni, nell'interesse sia dei candidati, sia della stessa pubblica amministrazione.

A me, quindi, sembra che la proposta dell'onorevole Costa sia quella di sostituire ai numerosi articoli di questo disegno di legge, un articolo unico.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non potremmo intanto procedere all'esame della legge, articolo per articolo? Così facendo, gli articoli ritenuti superflui, li elimineremmo, ed emenderemmo gli articoli superstiti secondo le proposte che verrebbe facendo il relatore.

PRESIDENTE. Si chiede, in sostanza, di passare all'esame degli articoli.

TUDISCO. Temo che un rifacimento della legge, eseguito durante una discussione in Commissione, senza che siano intercorse preventive intese fra il relatore e il Governo, non arrechi un grande giovamento alla chiarezza del disegno di legge in esame.

Questo, presenta una tale serie di incongruenze da lasciare perplessi; perciò un esame non ponderato della materia, potrebbe rappresentare un pericolo.

Per tale ragione propongo un rinvio di pochi giorni, per fare in modo che si raggiungano le opportune intese.

PRESIDENTE. Vorrei pregare il relatore di dire alla Commissione se abbia già steso gli emendamenti sui vari articoli.

COSTA, *Relatore*. Dichiaro che su ogni articolo farò delle proposte.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione la chiusura della discussione generale e il passaggio agli articoli.

(E approvato).

Dò lettura dell'articolo 1:

« A ciascuno dei componenti o segretari di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi, comunque denominati — anche non previsti da disposizioni legislative — operanti nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, può essere concesso un gettone di presenza di lire cinquecento per ogni giornata di partecipazione alle relative riunioni.

« Il gettone di presenza è stabilito in lire duecentocinquanta qualora disposizioni particolari prevedano altri emolumenti in aggiunta ad esso.

« Con decreti da emanarsi di concerto col ministro del tesoro sui gettoni medesimi può essere concessa una maggiorazione fino all'80 per cento del loro importo per gli estranei all'Amministrazione dello Stato e agli Enti pubblici, e, quando trattisi di Commissioni, Consigli, Comitati, o Collegi di speciale importanza, e in relazione a questa, anche ai componenti o segretari che siano pubblici dipendenti ».

COSTA, *Relatore*. All'articolo 1 proporrei la seguente formulazione:

« L'articolo 1 della legge 15 marzo 1950, n. 143, è esteso ai componenti e segretari delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo i quali, anche se non previsti da disposizioni legislative o regolamentari, siano istituiti con decreto ministeriale, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sentito il Ministero del tesoro ».

Questa formulazione dell'articolo 1 sarebbe, naturalmente, sostitutiva dell'articolo 1 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Può comunicare il relatore il testo dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1950, n. 143?

COSTA, *Relatore*. Quell'articolo suona così: « Ai membri delle Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi costituite ai sensi del regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, compete un gettone giornaliero di presenza nella misura di lire 300 per quei membri che appartengono all'Amministrazione dello Stato o ad enti di diritto pubblico, e di 500 lire per gli altri membri ».

DE PALMA. Io direi che sarebbe più opportuno mettere, al posto della frase: « l'articolo 1 della legge 15 marzo 1950... » l'altra « la misura del gettone di presenza previsto

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL' 11 MAGGIO 1950

dall'articolo 1 della legge 15 marzo 1950, è estesa... ».

COSTA, *Relatore*. Il concetto è sempre quello.

TUDISCO. Soltanto per questione di principio, direi di evitare questo continuo riferimento alle leggi precedenti.

Capisco che nella relazione si dica questo, ma la legge dovrebbe essere chiara e precisa.

CHIOSTERGI. Aderisco alla proposta dell'onorevole Tudisco, perché è inutile riferirci a quella legge. Necessario è invece stabilire il *quantum*.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io manterrei il testo dell'articolo 1 del disegno di legge, sostituendovi soltanto la misura del gettone di presenza.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. La forma suggerita dal collega onorevole Costa, anche senza il richiamo alla legge riguardante la Commissione sui sinistri marittimi, era felice perché fondeva questo articolo 1 con il successivo articolo 3.

Si potrebbe accedere alla formulazione suggerita dall'onorevole Costa, senza il richiamo alla commissione sui sinistri marittimi, ma fissando la misura del gettone di presenza rispettivamente a lire 300 e da lire 500.

In altri termini, occorrerebbe fare una disposizione a sé stante, senza richiami, fondendo però l'articolo 1 con l'articolo 3.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, votiamo la sostanza dell'articolo 1, salvo il necessario coordinamento che farà il relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne dò lettura:

« A carico del bilancio di un medesimo Ministero o Amministrazione con ordinamento autonomo non può essere attribuito ad un medesimo funzionario statale od estraneo, anche se componente o segretario di più commissioni, un numero di gettoni di presenza superiore a 20 in ogni mese, esclusa la compensazione fra mesi diversi.

« Non sussiste alcun riferimento al limite di cui al precedente comma qualora la retribuzione dei componenti di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi sia regolata da disposizioni speciali con sistema diverso da quello dei gettoni di presenza; e qualora sia regolata con sistema misto, il limite medesimo si applica soltanto per la parte costituita dai gettoni di presenza.

« I compensi eccezionali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale

27 giugno 1946, n. 19, in nessun caso possono essere corrisposti ad integrazione dei gettoni di presenza o dei trattamenti previsti da speciali disposizioni, per l'opera prestata in seno a Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi ».

COSTA, *Relatore*. Di questo articolo, io conserverei il primo comma, con il quale non si fa altro che ripetere una disposizione già in vigore.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Bisognerebbe però dire, in questo caso, alla fine del provvedimento, che per tutte le disposizioni che non derogano, si applicano quelle attualmente in vigore.

COSTA, *Relatore*. Come dicevo, questo primo comma si potrebbe anche togliere.

Anche il secondo comma si potrebbe togliere.

Resterebbe l'ultimo comma, relativo ai compensi eccezionali, cioè a quei premi in deroga disposti dall'allora Ministro del tesoro onorevole Corbino che si fece iniziatore, infatti, di un provvedimento per il quale si davano dei premi in deroga.

Ora, questi compensi eccezionali, in nessun caso possono essere corrisposti ad integrazione dei gettoni di presenza, ma debbono andare in aggiunta a questi.

Io direi di approvare quest'ultimo capoverso, con la sola variante di mettere la parola « computati » al posto di « corrisposti ».

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Allora il secondo comma di questo articolo 2 verrebbe soppresso?

COSTA, *Relatore*. È legato al primo comma; sopprimendo questo, si deve sopprimere anche quello.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Faccio presente che il secondo comma di questo articolo 2, si riferisce ai lavori delle commissioni tributarie, che hanno un metodo diverso nella liquidazione dei compensi; infatti questi vengono liquidati in relazione al numero delle decisioni fatte.

COSTA, *Relatore*. Se i gettoni non sono contemplati, resta ferma la misura diversa.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Non vorrei che il silenzio generasse degli equivoci interpretativi.

A questo scopo anzi esprimo il parere di lasciare anche il primo comma, dato che non fa che ripetere la attuale disciplina giuridica delle commissioni.

Vi è poi il sistema della liquidazione.

COSTA, *Relatore*. Se il sistema è misto, il gettone di presenza va considerato.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL' 11 MAGGIO 1950

Insomma, dovrebbe restare, di questo articolo, soltanto l'ultimo capoverso.

CHIOSTERGI. Io ero tra quelli che ritenevano indispensabile sollecitare al massimo l'approvazione di questo provvedimento, ma mi accorgo che la cosa è difficile.

Cerco di seguire la discussione, ma, francamente, mi sembra troppo difficile.

Mi domando allora se non sarebbe più opportuno che questa riunione continui tra il Governo ed il relatore, allo scopo di avere, domani mattina, i risultati dei loro studi. Dico questo perché ho l'impressione che così non si possa procedere.

Faccio proposta formale di rinviare a domani mattina questa discussione, dopo le opportune intese tra il relatore e il Governo.

PRESIDENTE. Io credevo che si trattasse soltanto di variare la misura dei gettoni, e di mantenere invece l'attuale struttura. Ma se dobbiamo procedere alla modificazione di ogni articolo, forse è necessaria l'opera preliminare cui accenna l'onorevole Chiostergi la quale ci farebbe, molto probabilmente, perdere meno tempo.

COSTA, *Relatore*. Le innovazioni sulla prima parte del provvedimento sono finite; resta soltanto la questione della equiparazione del gettone di presenza dei segretari a quello dei membri delle commissioni.

Per la seconda parte, invece, ammetto che occorra un certo accordo. Comunque, io sono qui, a disposizione della Commissione.

PRESIDENTE. Ritengo assai difficile una elaborazione collettiva fatta da un gran numero di persone. Si potrebbe nominare un Comitato ristretto, che potrebbe essere costituito dal relatore Costa, dall'onorevole Castelli Avolio e dall'onorevole Chiostergi.

CHIOSTERGI. Dichiaro che non posso assumermi questo incarico.

PRESIDENTE. Allora, al posto dell'onorevole Chiostergi, direi di mettere il collega onorevole Ferreri.

Se non vi sono osservazioni sottoporrei all'approvazione dei colleghi questa proposta.

(È approvata).

Faccio inoltre presente che il sottosegretario di Stato per il tesoro avverte che domani mattina non potrà essere presente, in quanto si deve recare in altra riunione. Del proseguimento della discussione di questo disegno di legge se ne parlerà la prossima settimana.

Propongo pertanto di rinviare ad altra seduta il proseguimento della discussione del presente disegno di legge.

(È approvato).

La seduta termina alle 11,10.